



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0714/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0371/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del reclamo proposto dalla società FC Legnago Salus Srl (780590) contro la società AC Reggiana 1919 Srl (949637) avverso la decisione della Commissione Premi riferita alla richiesta di indennità di preparazione del calciatore Ousmane Banse n. 1 pubblicata sul CU 4/E del 20 novembre 2025 e notificata in data 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 24.12.2025 con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società F.C. Legnago Salus ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Premi del 20.11.2025 (C.U. 4/E) notificata il 27.11.2025, con cui la stessa ha respinto la richiesta di indennità di preparazione per il calciatore Ousmane Banse con la seguente motivazione *“l'indennità di preparazione per il calciatore Ousmane Banse non sussiste in quanto la documentazione è priva della prova della mancata proposta del primo contratto da professionista da parte della società oggi richiedente, come stabilito dal primo comma del testo normativo”*.

Con il medesimo atto ha chiesto, quindi, in via principale accogliere il reclamo con riforma della decisione della Commissione Premi e “..... per l'effetto condannare la Reggiana 1919 Srl al pagamento in favore di F.C. Legnago Salus Srl della somma di € 100.000,00 a titolo di indennità di preparazione ex art. 99 quater NOIF” ; in via subordinata ha chiesto la condanna della Reggiana 1919 Srl al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento danni.

Con memoria ex art. 91, comma 5, CGS si è costituita nel procedimento la A.C. Reggiana 1919 Srl, contestando integralmente la domanda della ricorrente e chiedendo per l'effetto l'applicazione dell'art. 55, co. 1, CGS per lite temeraria.

La ricorrente ha chiarito di aver stipulato con il calciatore Banse, in data 28.06.2024, un contratto di apprendistato di durata triennale con scadenza 30.06.2027.

Il Tribunale, ritiene pacifico che alla retrocessione della società dal Campionato di serie C a quello di serie D, consegue la risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 117, n. 5, delle NOIF.

Ciò posto appare altrettanto pacifico, come previsto dall'art. 99 quater delle NOIF, *che “la società che stipula entro il 21° anno di età il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista” a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof” è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore è stato tesserato un'indennità di preparazione”*.

Conseguentemente, condizione per il pagamento della suddetta indennità è che la società richiedente il premio abbia proposto al calciatore la sottoscrizione del primo contratto da professionista.

Correttamente, quindi, la Commissione Premi ha respinto la richiesta della F.C. Legnago Salus, che non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Tale onere probatorio non è stato adempiuto nemmeno in questa sede e lo stesso non può essere superato dalla prova testimoniale richiesta dalla ricorrente da eseguirsi esclusivamente con la escussione di Dirigenti della stessa società.

Questi ultimi, infatti, appaiono avere un evidente, concreto ed attuale, interesse all'esito positivo del giudizio e comunque non



potrebbero colmare la lacuna documentale.

Parimenti prive di pregio appaiono le ulteriori motivazioni addotte dalla ricorrente circa il funzionamento del “portale federale”, in quanto detto eventuale impedimento, non provato, poteva altrimenti essere superato nel lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell’avvenuta retrocessione della società e la perdita della qualifica di società professionistica al 30.06.2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla F.C. Legnago Salus Srl e per l’effetto condanna la stessa al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente procedimento in € 500,00.

IL RELATORE
Divinangelo D’Alesio

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 20 marzo 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai